

## STATUTO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE

### Articolo I

E' costituita l'Associazione Culturale "ASSOCIAZIONE INTERNO19" con sede legale in Genova, Via Trento 1/19, sc.sin. (CAP 16145).

### Articolo II

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere tacitamente prorogata salvo anticipato scioglimento ratificato dall'assemblea dei soci.

### Articolo III

Lo scopo dell'Associazione Culturale "INTERNO19" è quello di promuovere attività culturali e ricreative, nonché servizi, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci senza alcun fine di lucro.-----

In particolare gli scopi dell'Associazione Culturale "INTERNO19" sono i seguenti:

- la produzione, l'organizzazione e la promozione di ogni forma di spettacolo: teatro, cinema, concerti, poesia, danza, musica, ed ogni altra, curandone sia l'aspetto artistico che quello tecnico gestionale;

- - la produzione, l'organizzazione e la promozione di qualsiasi evento dal vivo (live) riconducibile ad attività culturali: festival, rassegne, concorsi (contest) e concorsi, musica dal vivo (live), concerti, ed ogni altra similare, curandone sia l'aspetto artistico che quello tecnico gestionale;
- - la gestione di locali adibiti allo spettacolo e relativo ristoro;
- - l'organizzazione di mostre nel campo dell'arte, della fotografia, del disegno illustrato e della cultura in genere nonché su argomenti socialmente rilevanti;
- - l'organizzazione e la gestione di corsi di recitazione e formazione teatrale, di corsi di scrittura di vario genere e più in generale di corsi riconducibili ad un ambito culturale (fotografia, danza, musica ed altri);
- - la consulenza necessaria all'allestimento di ogni forma di spettacolo;
- - l'organizzazione e la gestione di attività di animazione turistica e di gestione del tempo libero;
- - la produzione, l'organizzazione e la promozione di attività dedicate alle aziende quali corsi di Team Building (formazione e motivazione di gruppo), Public Speaking (oratoria e capacità di esprimersi in pubblico), e similari ed ogni altra utile;
- - la produzione, l'organizzazione e la promozione di attività culturali con scopi socio-educativi e di aggregazione finalizzati all'accrescimento del patrimonio culturale di singoli cittadini o gruppi di persone, anche in ambito di disagio sociale e simili.

La associazione può compiere tutto quanto necessario e utile al raggiungimento dell'oggetto associativo nei limiti della normativa vigente e non ai fini del collocamento, e quindi:

- acquistare, vendere e gestire impianti e attrezzature e/o macchinari e/o strumenti destinati alle proprie attività;
- proporre e garantire servizi di assistenza sociale, economica,

culturale, sportiva, anche attraverso specifiche convenzioni con terzi operatori;

- perseguire finalità culturali, ricreative, dell'informazione, sportive e simili costituendo sezioni di attività per i diversi settori di intervento e gestendo punti di incontro, ritrovo, bar, ristoranti, soggiorno ed affini.

Restano comunque escluse dall'oggetto e precluse alla associazione l'attività di impresa nonché ogni altra attività vietata dalla Legge agli associati.

#### Articolo IV

L'Associazione Culturale "INTERNO19" non ha scopo di lucro ed ha carattere apolitico.

#### Articolo V

L'appartenenza all'Associazione è volontaria ed hanno diritto di essere soci:

i SOCI FONDATAORI - Sono considerati tali i soci indicati nell'atto costitutivo che sottoscrivono il presente Statuto. Verranno iscritti nel Libro dei Soci sotto la voce Soci Fondatori ed in qualsiasi momento possono chiedere la loro reinscrizione. Sono a loro carico le spese di inizio gestione. Hanno tutti i diritti ed i doveri dei Soci Ordinari ed hanno diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria e nell'Assemblea Straordinaria.

i SOCI ORDINARI - Sono considerati tali i soci che versano la quota associativa. Verranno iscritti nel Libro dei Soci sotto la voce Soci Ordinari e si suddividono a loro volta in Soci Effettivi e Soci Affiliati a seconda che partecipino attivamente all'attività dell'Associazione o che assistano solamente agli spettacoli prodotti dalla stessa.

I Soci Ordinari Effettivi hanno diritto di voto nell'Assemblea e nell'Assemblea Straordinaria; i Soci Ordinari Affiliati non hanno diritto di voto.

I soci hanno i diritti come sopra specificati, il diritto di partecipare - con le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione - alle attività della associazione ed hanno il dovere di rispettare le norme associative, di collaborare alla attività della Associazione nei limiti e con le modalità fissate da Consiglio di Amministrazione, di versare la quota associativa.

#### Articolo VI

Chi intende essere ammesso come Socio Ordinario deve versare la quota associativa e proporre domanda al Consiglio Direttivo che delibererà sulla richiesta a proprio insindacabile giudizio comunicando entro trenta giorni eventuale parere negativo; il silenzio è considerato assenso.

L'adesione ha durata annuale e scade comunque il 31 dicembre di ogni anno indipendentemente dalla data di iscrizione.

#### Articolo VII

La qualità di Associato cessa, oltre che per dimissioni da presentare al Consiglio Direttivo, per gravi motivi, quali l'inosservanza degli obblighi previsti dallo Statuto, il venir meno delle condizioni previste per l'ammissione; per grave inosservanza delle norme statutarie e delle delibere degli organi associativi; per morosità

verso l'Associazione nel pagamento delle quote associative.

#### Articolo VIII

Organi dell'Associazione Culturale "INTERNO19" sono:

L'Assemblea Generale dei Soci;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente.

#### Articolo IX

- L'Assemblea Generale dei Soci deve essere convocata annualmente in via ordinaria da parte del Presidente, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Può inoltre essere convocata su formale richiesta di tanti soci aventi diritto al voto che rappresentino almeno un terzo dei risultanti dal libro soci al momento della convocazione. La richiesta va comunicata al Consiglio Direttivo che dovrà stabilire la data dell'adunanza entro venti giorni.

Le convocazioni sono fatte dal Presidente con semplice lettera contenente la data, l'ora e il luogo di prima e seconda convocazione e gli argomenti all'Ordine del giorno, spedita al domicilio di ciascun Associato avente diritto al voto e/o all'indirizzo e-mail comunicato al momento dell'iscrizione da parte dell'Associato avente diritto al voto, almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'Assemblea può essere convocata nella sede dell'Associazione o altrove, purché in Italia; può essere convocata in prima e seconda convocazione nello stesso giorno.

#### Articolo X

L'Assemblea Generale è costituita da tutti i Soci aventi diritto al voto in regola con il pagamento delle quote associative; è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in mancanza dello stesso, da un Vicepresidente se nominato, o da persona designata dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea Generale dei Soci è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione indipendentemente dal numero dei soci presenti.

L'Assemblea Generale dei Soci delibera a maggioranza dei presenti sui seguenti argomenti:

-approvazione del bilancio consuntivo;

-eventuali modifiche dello Statuto dell'Associazione;

-esame di questioni di particolare importanza riguardanti l'attività dell'Associazione, sottoposte alla discussione dal Presidente su indicazione del Consiglio Direttivo;

-eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione per il quale è prevista la maggioranza qualificata dei tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

#### Articolo XI

L'Assemblea Generale dei Soci può essere convocata in via straordinaria per motivi eccezionali su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto.

#### Articolo XII

Il Consiglio Direttivo è eletto dai Soci aventi diritto al voto ed associati da almeno due esercizi consecutivi al momento della

votazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a cinque membri, è insediato in carica dal momento dell'elezione e decade all'insediamento del successivo Consiglio Direttivo; si riunisce in seduta ordinaria a scadenza almeno annuale e straordinaria su convocazione del Presidente con semplice lettera recante l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione, spedita almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'adunanza al domicilio di ciascun Associato avente diritto al voto e/o all'indirizzo e-mail comunicato al momento dell'iscrizione dall'Associato avente diritto al voto. Qualora siano presenti tutti i consiglieri ed il Presidente la riunione è valida anche se non sono state rispettate le formalità di convocazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ed ogni volta che almeno i tre quinti dei membri del Consiglio stesso lo richiedano indicando gli argomenti da trattare; è costituito con la presenza di almeno la metà dei consiglieri e delibera a maggioranza dei presenti; il voto del Presidente prevale in caso di parità.

Ove un consigliere rimanga assente ingiustificato per tre sedute consecutive, decade dalla carica.

#### Articolo XIII

Il Consiglio Direttivo rimane in carica fino a revoca o dimissioni e delibera su tutto ciò che concerne l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- redige i regolamenti di attuazione dello statuto dell'Associazione;
- coordina e controlla l'attività dei gruppi che possono nascere e svilupparsi;
- programma iniziative e progetti specifici per le finalità dell'Associazione;
- delibera sull'ammissione dei nuovi associati;
- elegge il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario;
- formula l'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci;
- ratifica le decisioni prese, in caso di urgenza ed estrema necessità, dal Presidente;
- determina le quote associative annuali;
- delibera su eventuali convenzioni con altre associazioni, circoli, aziende, Enti;
- distribuisce incarichi specifici, tecnici, organizzativi e funzionali.

#### Articolo XIV

Il Presidente dura in carica fino a revoca o dimissioni ed ha le seguenti funzioni ed attribuzioni:

- rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed all'Autorità Giudiziaria;
- provvede alla convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci ed alla convocazione del Consiglio Direttivo, presiedendone le riunioni;
- firma tutti gli atti che comportano impegni finanziari o si riferiscono a movimenti di denaro;
- sovrintende al funzionamento della Segreteria dell'Associazione;
- controlla il Libro dei Soci.

#### Articolo XV

Il Segretario viene scelto tra i Soci con diritto di voto, deve tenere

aggiornati gli elenchi dei Soci Fondatori ed Ordinari, deve coordinare tutta l'attività di segreteria richiedendo permessi per l'organizzazione di incontri.

Il Segretario deve inoltre svolgere le funzioni di tesoreria all'interno dell'Associazione.

#### Articolo XVI

Tutte le cariche elettive dell'Associazione Culturale "INTERNO19" sono senza compenso, ma è ammesso, se il bilancio lo consente, il rimborso delle spese sostenute.

#### Articolo XVII

L'Associazione Culturale "INTERNO19" potrà avvalersi, oltre che della collaborazione degli associati, anche di quella di persone cui essa sia richiesta per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione.

#### Articolo XVIII

L'atto di iscrizione comporta l'approvazione incondizionata dello statuto sociale.

#### Articolo XIX

L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio di ciascun anno e termina il 31 dicembre.

#### Articolo XX

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote versate dagli associati;
- dai rimborsi spese per prestazioni offerte;
- dai versamenti spontanei dei soci per sopperire alle spese vive di gestione;
- dai beni mobili ed immobili e dalle somme che, a qualsiasi titolo legittimo, divengano di proprietà dell'Associazione.

#### Articolo XXI

In caso di scioglimento dell'Associazione Culturale "INTERNO19", eseguita la liquidazione, il residuo sarà così destinato:

- i beni patrimoniali andranno a favore di enti vari operanti nell'assistenza sociale su delibera del Consiglio Direttivo;
- i residui fondi verranno utilizzati per aiutare categorie bisognose quali anziani, handicappati e soggetti deboli così come da indicazioni del Consiglio Direttivo.

#### Articolo XXII

Per quanto non previsto espressamente nel presente atto, si fa riferimento alle norme giuridiche del Codice Civile ed alle Leggi speciali che regolano la materia.

#### Articolo XXIII

Per eventuali controversie - nei limiti di legge - è competente il Foro di Genova.

-----  
F.to all'originale: ELEONORA D'URSO - MICHELE OLMO - VALENTINA PERSICO  
- MICHELE DE NEGRI - ALBERTO LEPRI Notaio.